

Pubblicato il 05/06/2019

N. 07186/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 09493/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9493 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marco Lanzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi e Emanuele Condò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Zimbardi in Roma, via Livorno n. 6;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Adriano Froechlich, n.c.;

***per l'annullamento***

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, n. 676 del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto l'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all'art. 6, ha previsto la prova preselettiva;

del D.M. n. 63 del 15/06/2017, pubblicato in data 22/06/2017 e della graduatoria ad esso allegata, con cui è stata approvata la graduatoria medesima della prova preselettiva;

di ogni altro provvedimento antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per il ricorrente;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LANZI MARCO il 4/2/2019:

della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, approvata con D.M. n. 237 del 14/11/2018, per quanto di interesse del ricorrente;

di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso per motivi aggiunti, volto a contestare la graduatoria finale approvata in relazione alla procedura in epigrafe indicata, risulta essere stato notificato, oltre che all'amministrazione resistente, ad un solo controinteressato;

Considerato che la notifica ad un solo controinteressato rende il ricorso per motivi aggiunti ammissibile ma che, potendo l'eventuale accoglimento dello stesso arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella nuova graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente, detto ricorso, ai fini della sua procedibilità,

debba essere notificato anche a tali soggetti;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti;

Considerato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (ordinanze T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 dicembre 2015, n. 5411; n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 6 novembre 2017, n. 5744; 15 ottobre 2018 n. 9955; 7 giugno 2018, n. 3405), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea" e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuto perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al ricorso per motivi aggiunti sul sito web istituzionale del Ministero dell'Interno, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - gli estremi del provvedimento impugnato;
- 4 - un sunto del ricorso per motivi aggiunti;
- 5 - la dicitura, in calce, che "la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione I Bis del TAR Lazio, Roma, del ....., n. ....,

al fine di conseguire la conoscenza legale da parte dei controinteressati”;

Il Ministero dell’Interno:

- a) ha l’obbligo di procedere alla pubblicazione dell’avviso sul proprio sito istituzionale sulla base della formulazione di apposita istanza da parte del ricorrente e, comunque, previa consegna, da parte di quest’ultimo, su supporto informatico, di copia del ricorso per motivi aggiunti e del presente provvedimento;
- b) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- c) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti di notifica";
- d) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione, con espressa specifica che quest’ultima viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati – come in precedenza indicato - gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- la pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento dell’adempimento entro il successivo termine, del pari perentorio, di giorni 10 dall’adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l’importo eventualmente richiesto per l’attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di fissare, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 24 gennaio 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone

l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione e fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del 24 gennaio 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Antonella Mangia**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**